



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 03/07/2014

Atto n. 130

Oggetto: Concessione locali "ex Archeoclub", siti in Corso Umberto I, al sig. Di Giandomenico Alfonso per lo svolgimento di attività di intrattenimento sociale

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRE, del mese di LUGLIO, ore 13.00 in Città S. Angelo e nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi e nelle forme di Legge.

All'appello nominale risulta:

Presente		
FLORINDI GABRIELE	SINDACO	SI
FABBIANI ALICE	VICE SINDACO	SI
PRATENSE IGNAZIO	ASSESSORE	SI
DI GIACOMO DENIA	ASSESSORE	SI
COLLEVECCHIO MIRKO	ASSESSORE	SI
VENTURA ANGELO	ASSESSORE	SI

Presenti n. 6 Assenti n. 0

Assume la presidenza il Signor Gabriele Florindi nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello

Il presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

Regolarità Tecnica

Parere: **FAVOREVOLE**

Data: **03/07/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI FABIO LINO

Regolarità Contabile

Parere: **NON DOVUTO**

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'istanza, prot. n. 16590 del 20/06/2014, con la quale il Sig. Alfonso Di Giandomenico chiedeva di poter utilizzare alcuni locali (ex Archeoclub) siti al piano terra dell'edificio comunale "Santa Chiara", sito in c.so Umberto I° al fine di avviare delle iniziative per la promozione del gioco degli scacchi;

CONSIDERATO che la sopra citata iniziativa, fruibile in modo completamente gratuito, ha rilevante interesse ludico e sociale per l'intera comunità angolana;

VERIFICATO che risulta ammissibile l'erogazione del patrocinio a terzi quando le attività ludiche e ricreative abbiano come proposito lo sviluppo della persona umana e del suo benessere, certamente ricompreso nelle finalità istituzionali, (Corte dei Conti, Regione Liguria, sezione di controllo in sede consultiva, parere 17 maggio 2011, n. 28): in tal caso, non si applica infatti il divieto di cui all'articolo 6, comma 9, del D.L. 78/2010, non trattandosi di sponsorizzazione (con rapporto sinallagmatico), bensì di patrocinio come donazione atipica ed in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale (Corte dei Conti, sezione controllo Emilia Romagna, deliberazione del 17.06.2011, n. 23 – Corte dei Conti, Lombardia, sezione di controllo, deliberazione n. 1075/2010 - Cassazione, sezione III, 21.05.1998, n. 5086);

RITENUTO, per quanto sopra esplicitato, di dover accogliere la predetta richiesta, in quanto meritevole per lo spirito di collaborazione e di intraprendenza, concedendo al sig. Alfonso Di Giandomenico l'uso gratuito dei locali richiesti;

PRECISATO che l'Amministrazione Civica è sollevata da ogni tipo di responsabilità derivante da condotte dolose e/o colpose tenute nel corso delle iniziative;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Capo Settore V – LL.PP. e Servizi al Territorio;

RILEVATO che il presente atto non comportando impegno di spesa né diminuzione di entrata non è soggetto al parere in merito alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di concedere, al sig. Alfonso Di Giandomenico, i locali dell'ex Archeoclub siti al piano terra dell'edificio comunale Santa Chiara, per il solo svolgimento di attività di intrattenimento legate al gioco degli scacchi;
- 3) di stabilire che il sig. Alfonso Di Giandomenico è unico responsabile per gli eventuali danni arrecati al patrimonio comunale;
- 4) di dare atto che:

- il presente provvedimento non si configura come forma di sponsorizzazione di cui al divieto normato all'art. 6 – comma 9° - del D.L. n.78/2010, bensì come sostegno all'iniziativa di un terzo, rientrante nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione e che in particolare si configura quale interesse pubblico, nel caso di specie la finalità di favorire forme di aggregazione tra i cittadini;
 - le iniziative dovranno essere gratuite e aperte a tutti;
 - i locali potranno essere concessi anche ad altre Associazioni a insindacabile giudizio dell'Amministrazione;
 - il presente atto è revocabile in qualsiasi momento senza che possano essere accampati diritti o pretese di qualsivoglia natura;
- 5) di precisare che l'Amministrazione Civica è sollevata da ogni tipo di responsabilità derivante da condotte dolose e/o colpose tenute nel corso della manifestazione;
- 6) di stabilire, altresì, che nei manifesti, nelle locandine ed in ogni altra forma pubblicitaria delle iniziative appaia lo stemma del Comune con la scritta “ *Comune di Città Sant'Angelo – Medaglia d'argento al Merito Civile* ”;
- 7) di riservare ai responsabili dei servizi e degli uffici l'adozione degli eventuali consequenziali provvedimenti di competenza.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'urgenza di procedere in merito;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

CON VOTI unanimi favorevoli resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

FLORINDI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa COVIELLO STEFANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

La stessa viene trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, li 04/07/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
